

Bruxelles, 26.8.2016
COM(2016) 541 final

ANNEXES 1 to 5

ALLEGATI

della proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

ALLEGATO I

Modifica dell'articolo 22 e soppressione dell'articolo 22 bis

1) L'articolo 22 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 22 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le appendici 1, 1B, 1C e 2 dell'allegato del presente accordo possono essere modificate secondo la procedura definita nel presente articolo.

2. A richiesta di una parte contraente, ogni proposta di modifica delle appendici 1, 1B, 1C o 2 dell'allegato del presente accordo sono esaminate dal gruppo di lavoro principale dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La modifica è accettata se, entro sei mesi dalla data della notifica, non oltre la metà delle amministrazioni competenti delle parti contraenti notifica al Segretario generale la sua obiezione alla modifica.";

c) è aggiunto un nuovo paragrafo 6:

"6. Se una proposta di modifica dell'appendice 1B o 1C del presente accordo comporta la modifica di altre disposizioni dell'accordo, le modifiche delle appendici 1B o 1C non potranno entrare in vigore prima dell'entrata in vigore delle modifiche di tali altre disposizioni a norma dell'articolo 21. Se, in tal caso, le modifiche dell'appendice 1B o 1C sono presentate contemporaneamente alle modifiche relative ad altre disposizioni dell'accordo, la data della loro entrata in vigore è quella risultante dall'applicazione della procedura di cui all'articolo 21.";

2) l'articolo 22 bis è soppresso.

ALLEGATO II
Modifica dell'articolo 14

L'articolo 14 è così modificato:

- a) dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

"1 *bis*. Il presente accordo è aperto alla firma delle organizzazioni regionali di integrazione. Ai fini del presente accordo, per "organizzazione regionale di integrazione" si intende qualsiasi organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione che abbia competenza relativamente a determinati ambiti disciplinati dal presente accordo e che sia stata debitamente autorizzata a firmare e ratificare, accettare, approvare il presente accordo o ad aderirvi.

Il rappresentante di un'organizzazione regionale di integrazione che sia parte contraente dell'accordo vota per i suoi Stati membri senza che la loro presenza alla votazione sia necessaria. ";

- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione che ratificherà il presente accordo o vi aderirà dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o di adesione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'accordo entrerà in vigore centottanta giorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato o dell'organizzazione di integrazione regionale, del proprio strumento di ratifica o di adesione."

ALLEGATO III

Modifica dell'articolo 10

All'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta fino al 14 giugno 2019, un apparecchio di controllo le cui condizioni di costruzione, montaggio, utilizzazione e controllo sono conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, e all'appendice 1B del presente accordo, è considerato conforme alle prescrizioni del presente accordo.

Per i veicoli immatricolati per la prima volta a decorrere dal 15 giugno 2019, un apparecchio di controllo le cui condizioni di costruzione, montaggio, utilizzazione e controllo sono conformi al regolamento (UE) n. 165/2014, del 4 febbraio 2014, e all'appendice 1C del presente accordo, è considerato conforme alle prescrizioni del presente accordo."

ALLEGATO IV

Appendice 1C

L'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è inserito come appendice 1C dell'allegato dell'AETR.

ALLEGATO V

Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B/1C

All'appendice 2, capitolo III, la dicitura "III. Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B" è sostituita dalla seguente:

"III. Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B/1C (1)

La parte contraente che ha effettuato l'omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione alle altre parti contraenti delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuna parte contraente utilizza copie di questo documento.

Scheda di omologazione per i prodotti conformi all'appendice 1B/1C (1)

Nome dell'amministrazione competente

Comunicazione concernente (2):

l'omologazione di

il ritiro dell'omologazione di

un modello di apparecchio di controllo

un componente di un apparecchio di controllo (3)

una carta del conducente

una carta dell'officina

una carta dell'azienda

una carta di controllo

N. di omologazione.....

- (1) Marchio commerciale o di fabbricazione
- (2) Denominazione del modello
- (3) Nome del fabbricante
- (4) Indirizzo del fabbricante
- (5) Presentato all'omologazione il.....
- (6) Laboratorio o laboratori di prova
- (7) Data e numero dei verbali di laboratorio.....
- (8) Data dell'omologazione
- (9) Data del ritiro dell'omologazione
- (10) Modello/i del/dei componente/i del dispositivo di controllo con cui il componente è destinato ad essere utilizzato.....
- (11) Luogo .
- (12) Data.....
- (13) In allegato documenti illustrativi.....
- (14) Osservazioni (compresa l'apposizione di sigilli, se del caso).....

.....
.....

.....
(Firma)

(1) Specificare l'appendice 1B o 1C

(2) Barrare le caselle appropriate

(3) Specificare il componente interessato dalla comunicazione".